

## COMUNE DI PIEVE EMANUELE

### REGOLAMENTO PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI

#### CAPO I: FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

##### Articolo 1 – Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 118 ultimo comma, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione Italiana. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione Comunale.
2. Le azioni promosse dal presente Regolamento hanno lo scopo di migliorare la gestione e la manutenzione dei beni comuni urbani, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, di produrre capitale sociale, facilitare l'integrazione e rafforzare i legami di comunità.

##### Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
  - a) **Beni comuni urbani**: i beni materiali e immateriali pubblici che i cittadini e l'Amministrazione Comunale riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, all'interesse delle generazioni future, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione.
  - b) **Comune o Amministrazione**: il Comune di Pieve Emanuele nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
  - c) **Cittadini attivi**: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
  - d) **Amministrazione condivisa**: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse generale.
  - e) **Proposta di collaborazione**: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
  - f) **Patto di collaborazione**: il patto attraverso il quale il Comune di Pieve Emanuele e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani.
  - g) **Cura**: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.
  - h) **Gestione condivisa**: programma di interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
  - i) **Rigenerazione**: programma di fruizione collettiva, recupero, trasformazione, dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività e integrazione.
  - j) **Spazi pubblici**: categoria di beni comuni costituita da aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e

---

altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

### Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano la propria attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale.
- b) **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
- f) **Partecipazione dei bambini:** nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni.
- g) **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- h) **Proporzionalità:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- i) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- j) **Informalità:** l'Amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge o ne risulti necessario. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza del diritto.
- k) **Autonomia civica:** l'Amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.
- l) **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

### Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i cittadini che si rendono attivi attraverso formazioni sociali riconosciute dall'Amministrazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
5. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con l'Amministrazione, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte dell'Amministrazione ai soggetti realizzatori.
6. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di Servizio Civile e Progetti Utili alla Collettività in cui l'Amministrazione può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi.

#### **Articolo 5 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
  - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata, le modalità di rinnovo della stessa;
  - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
  - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (cabinadi regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altre forme di partecipazione ai processi decisionali);
  - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
  - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione; la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dai successivi articoli del presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - i) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
  - j) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e di misurazione;
  - k) dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
  - l) la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le cause e le modalità di esclusione di cittadini per inosservanza del presente Regolamento e/o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione.
3. Si definisce a mero titolo esemplificativo, un elenco indicativo delle categorie di azioni e interventi che

---

possono essere disciplinati dal patto di collaborazione:

- a) cura del verde;
- b) manutenzioni ordinarie e piccole riparazioni;
- c) riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
- d) apertura e chiusura di aree recintate;
- e) tinteggiatura;
- f) pulizia delle strutture (pavimentazioni, muri e pareti) e del territorio in generale;
- g) sgombero neve su piazze, giardini e marciapiedi
- h) collaborazione alla realizzazione di eventi pubblici patrocinati dal Comune (cerimonie, sagre, ecc.)
- i) rilevazione e monitoraggio dello stato manutentivo e delle consistenze del patrimonio comunale che non comporti attività di vigilanza.

### **Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione**

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
  - a) la cura occasionale;
  - b) la cura costante e continuativa;
  - c) la gestione condivisa;
  - d) la rigenerazione
2. La collaborazione tra cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente Regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
  - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali;
  - b) realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.
3. Potranno essere oggetto di patti di collaborazione le seguenti categorie di beni comuni:
  - a) piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico);
  - b) piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti, aree gioco, aree cani);
  - c) elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica;
  - d) locali e cortili scolastici di proprietà comunale;
  - e) locali e edifici di proprietà della comunale;
  - f) servizi e azioni di cura rivolte alla comunità cittadina.
4. I luoghi oggetto del Patto di Collaborazione non possono essere utilizzati per proselitismo religioso, politico, ideologico.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

### **Articolo 7 - Disposizioni generali**

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione Italiana. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
  - garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino
  - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini si individua l'Ufficio Partecipazione per la realizzazione dell'Amministrazione condivisa. Tale unità organizzativa avrà il compito di:

- a) attivare e supportare gli altri uffici comunali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
  - b) raccoglie le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, individua il Responsabile dell'Area interessata per il confronto con il soggetto proponente e della elaborazione condivisa con i cittadini del patto di collaborazione;
  - c) coordina i diversi uffici in caso di competenze intersettoriali e comunica al soggetto proponente il nominativo del Responsabile del procedimento di Amministrazione condivisa;
  - d) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso dell'Amministrazione.

### **Articolo 8 – Proposte di collaborazione**

1. La manifestazione dell'assenso dell'Amministrazione e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
  - a) La proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione anche tramite Avviso pubblico.
  - b) La proposta sia presentata a seguito di una proposta presentata da cittadini attivi negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'Avviso con cui l'Amministrazione invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. La Giunta Comunale, in questa fattispecie, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le eventuali linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa o rigenerazione, nonché l'Ufficio competente delegato alla pubblicazione dell'Avviso e alla conclusione del patto di collaborazione.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 l'Ufficio Partecipazione riceve le proposte di collaborazione, le istruisce con le tempistiche necessarie, di norma entro 30 giorni, sottoponendo le stesse agli Uffici competenti. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione, l'Ufficio Partecipazione lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni espresse dall'Ufficio competente. Ove accolta, l'Ufficio competente predisponde, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone alla Giunta Comunale per l'approvazione.
4. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali dell'Ufficio competente. La successiva attività di cura, gestione condivisa o rigenerazione è realizzata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio competente.
5. Qualsiasi modifica o intervento, che si connota come una manutenzione straordinaria dei beni comuni deve essere autorizzata dall'Ufficio competente ovvero approvata dall'Amministrazione. L'istanza di autorizzazione presentata dal proponente deve essere corredata da idoneo progetto definitivo, sottoscritto da soggetto abilitato che ne attesti la conformità alle norme vigenti in materia.

### **Articolo 9 – Contenuti delle proposte per la cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici**

1. Le proposte di collaborazione devono essere redatte con le modalità e la documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione.
2. Le proposte che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili.
4. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione, certificazione e collaudo di opere pubbliche.

5. Gli interventi autorizzati (vedi punto 5, art. 8) possono essere realizzati dai soggetti proponenti a condizione che possedano i requisiti di Legge per la realizzazione delle stesse opere ovvero impianti (ad. esempio: le modifiche all'impianto elettrico devono essere realizzate da soggetto abilitato che rilascia conformità a lavoro ultimato).
6. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i 18 mesi. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
7. L'Amministrazione può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.
8. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente e/o Ente regolatore in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'Ufficio competente.

#### **Articolo 10 – Valutazione della collaborazione**

Nella individuazione degli elementi che consentiranno di definire una collaborazione, gli Uffici competenti, anche con il supporto dell'Ufficio Partecipazione, dovranno valutare:

1. la coerenza delle proposte con le finalità, le prescrizioni e le indicazioni previste dal presente Regolamento;
2. la fattibilità tecnica della collaborazione;
3. la dimensione dello spazio pubblico interessato. Data l'eterogeneità delle situazioni spaziali potenzialmente interessate non è possibile stabilire un parametro quantitativo univoco, che rischierebbe di rivelarsi inutilmente rigido, e sarà necessaria una valutazione tecnica caso per caso;
4. la durata della collaborazione. Nelle prime fasi applicative si ritiene opportuna una durata del patto non superiore ai 18 mesi, eventualmente rinnovabili. Periodi di tempo superiori dovranno essere legati a specifiche esigenze, da evidenziare nel testo del patto;
5. l'adeguatezza delle risorse (specie in termini di tempo, persone e conoscenze/capacità specifiche) che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare.

### **CAPO-III- FORME DI SOSTEGNO**

#### **Articolo 11 - Esenzioni ed agevolazioni**

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento.

#### **Articolo 12 - Affiancamento di dipendenti comunali**

Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento ai cittadini attivi di dipendenti comunali nell'ambito delle mansioni loro assegnate

#### **Articolo 13 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione delle attività**

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o

---

di rigenerazione dei beni comuni urbani che l'Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. Tali vantaggi dovranno essere sottoposti ad una valutazione da parte dell'Amministrazione in termini di costo/beneficio al fine di produrre risparmi e liberare risorse da utilizzare per altri interventi.

4. L'Amministrazione stipula apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalle attività previste dai patti di collaborazione, a favore sia di cittadini associati, sia di cittadini singoli purché inseriti in un apposito registro.
5. L'Amministrazione si impegna altresì a favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipulazione di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

#### **Articolo 14 - Autofinanziamento**

1. L'Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Le iniziative di autofinanziamento non possono avvenire per il tramite di attività commerciali.

#### **Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate**

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi nel rispetto della normativa vigente.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato ed uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

### **CAPO IV - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

#### **Articolo 16 - Comunicazione collaborativa**

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
  - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze adisposizione;
  - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio diesperienze e di strumenti;
  - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

#### **Articolo 17 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione**

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.
2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
  - a) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e

accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

- b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
  - d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - b) azioni e servizi resi;
  - c) risultati raggiunti;
  - d) risorse disponibili e utilizzate.
4. L'Amministrazione si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

## **CAPO V - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Articolo 18 - Prevenzione dei rischi**

1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza con assunzione di tutti i rischi connessi.
2. I cittadini attivi si impegnano a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dall'Amministrazione le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con l'Amministrazione compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti.
3. I Rappresentanti delle associazioni assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del patto di collaborazione e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

### **Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.



---

## CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### **Articolo 20 - Clausole interpretative**

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra l'Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

### **Articolo 21 - Entrata in vigore e sperimentazione**

Le previsioni del presente Regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 18 mesi al termine del quale l'Amministrazione provvederà alla valutazione dell'attività complessivamente svolta in applicazione dei patti di collaborazione stipulati ed eventualmente alla modifica ed integrazione del presente Regolamento.

### **Articolo 22 - Disposizioni transitorie**

Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del Regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.